

glio, ed il senato. Il primo hà l'autorità di fare delle leggi, ò d'abolirle, d'eleggerè i Magistrati e gli altri Consiglieri, di confirmare, ed cancellare le elezioni del senato, che in questo gli è inferiore, con' era anticamente quello di Roma al popolo, secondo questo detto antico: *Auctoritas in senatu potestas in populo*. Il secondo hà potere di far la guerra, e la pace, di mettere imposizioni, e taglie sulli Popoli, ed il prezzo allamōera, colla disposizione totale delle Finance, di dare tutte le cariche Militari di mare, e di terra, e tutte le cariche á tempo, che non si creono, che nel bisogno di mandar soccorso a confederati, di nominar gli Ambasciatori, i Residenti, ed i secretarij d'Ambasciate, che dependono tutti si assolutamente da questo, che puó richiamarli, farli continuare, gastigarli ò ricompensarli, come gli pare. Si che sendo i diritti di maestà divisi dal Gran Consiglio, che e il popolo della Nobiltà? e dal Senato, che ne è tutta la scelta; si potrebbe dire che

Potere  
del Con.  
seglio  
grande  
e del se-  
nato